Sostanze chimiche (REACH): la Commissione europea adotta due nuovi regolamenti

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

La Commissione europea interviene sulla gestione delle sostanze chimiche con due nuovi provvedimenti, incidendo sugli allegati XIV e XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Noto comunemente con l'acronimo REACH (*registration, evalutation and authorization of chemical substances*), il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 introduce un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione applicabile a tutte le sostanze chimiche.
Lo scopo del sistema REACH è assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente, nonché incentivare l'innovazione dell'industria chimica europea. Questi obiettivi sono realizzati attraverso alcuni passaggi fondamentali: la commercializzazione solo previa disponibilità dei dati in base al principio "no data, no market"; l'obbligo generale di registrazione delle sostanze; la valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche; l'introduzione di un adeguato controllo dei rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche e loro progressiva sostituzione con sostanze idonee o tecnologie alternative; l'imposizione di restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Inoltre, è istituita anche l'Agenzia europea per le sostanze chimiche per gestire e realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del relativo regolamento, assicurando così la coerenza a livello comunitario.
Oggi sul delineato scenario incidono due recenti provvedimenti della Commissione europea. Il primo è il regolamento (UE) n. 109/2012 del 9 febbraio 2012, che modifica l'allegato XVII (sostanze CMR)[1] del citato regolamento (CE) n. 1907/2006, aggiornando l'elenco delle sostanze chimiche sottoposte a restrizione. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 37 del 10.2.2012 (ovvero il 1° marzo 2012), ma saranno applicabili soltanto dal 1° giugno 2012.
Con il successivo regolamento (UE) n. 125/2012 del 14 febbraio 2012, vigente dal 18 febbraio 2012, la Commissione europea interviene anche sull'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, aggiungendo all'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione alcune nuove voci consistenti in sostanze classificate come cancerogene e/o tossiche per la riproduzione.

[1] Con l'acronimo CMR si identificano le sostanze chimiche cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Questioni apparentemente remote, in realtà, coinvolgono la nostra quotidianità. Basti pensare alla vicenda dei composti del boro, ovvero sostanze utilizzate principalmente come candeggianti nei comuni detergenti per bucato e nei detersivi per lavastoviglie. Nella valutazione dei rischi sul perborato di sodio pubblicata nel 2007 si era ritenuto che l'impiego nei detersivi e detergenti domestici, considerati separatamente come fonte unica di esposizione al boro, non comportasse rischi inaccettabili per il pubblico; ora il regolamento (UE) n. 109/2012 riconosce che le fonti di esposizione al boro della popolazione sono molteplici[2] e che tali altre fonti devono essere prese in considerazione nella valutazione dei rischi. Per la tutela della salute dei consumatori una notizia buona e una cattiva: l'Unione europea presta particolare attenzione alle fonti multiple che contribuiscono all'esposizione totale del pubblico al boro "in considerazione della tossicità per la riproduzione", riconoscendo che: "dato che vi è un'ampia fascia di consumatori esposti al boro attraverso i detergenti e detersivi di uso domestico e che per tali applicazioni esistono alternative ai perborati, è opportuno limitare il loro impiego nei detergenti e detersivi di uso domestico"; tuttavia, grazie ad una deroga temporanea, per dare tempo ai fabbricanti di adattare ed eventualmente sostituire i composti del boro in tali applicazioni, l'operatività della normativa slitta in questo caso al 1° giugno 2013.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 21 febbraio 2012

Parte del presente testo è tratto dal nuovo corso a cura della dott.ssa Stefania Pallotta
"Vademecum per la contestazione ambientale e l'ingiunzione ambientale – Aggiornato al d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121"
Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.com

[2] Parere del Comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA (RAC) sull'uso dell'acido borico e dei composti di borato da parte dei consumatori nell'ambito di applicazioni fotografiche, 29 aprile 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)